

SCHEMA DI CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO, IN VIA NON ESCLUSIVA, AI CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALL’EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE DI CUI ALL’ART.66 DELLA L. 448/98 E DELLA GESTIONE DELLE PRATICHE “BONUS PER DISAGIO FISICO”.

CONVENZIONE TRA

Il **Comune di Massa di Somma** con sede legale a **Massa di Somma** in via Veseri n°5, Cod. Fisc. 95005090634, nella persona del Responsabile del III Settore, **dott. Davide Nobler**, che interviene non in proprio ma per conto e nell’interesse del Comune di Massa di Somma, in forza dei poteri conferitegli dal decreto di nomina del Sindaco;

e

il C.A.F. _____

con sede legale in _____ alla via _____ n° _____

C.F. _____ P.Iva _____

iscritto all’albo nazionale CAF al n° _____ con provvedimento n° _____ del _____ pubblicato sulla G.U. n° _____ del _____

con sede operativa in Massa di Somma in Via _____ n° _____,

rappresentato, ai fini della presente convenzione, dal Sig./Sig.ra _____, in qualità di:

PREMESSO

- Che gli artt. 65 e 66 della legge n. 448 del 23/12/1998 hanno introdotto nel sistema del welfare, nazionale la concessione di contributi economici in favore della maternità e dei nuclei familiari con almeno tre figli minori;
- Che l’assegno al nucleo familiare è stato abrogato dal D.Lgs. 21 dicembre 2021 n. 230 che istituisce l’AUUF (Assegno Unico Universale) a partire dal 1° marzo 2022;
- Che il decreto Legge 29/11/2008 n. 185 convertito in Legge con modificazioni dall’art. 1 della L.28/01/2009, n. 2 che ha esteso alla fornitura di gas naturale il diritto alla compensazione della spesa,introducendo il bonus gas;
- Che la deliberazione n. 897/2017/R/IDR dell’autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idricoapprova il testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti economicamente disagiati in coerenza con le disposizioni del D.P.C.M. 13 ottobre 2016;
- Che il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109, modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000 n.130, ha definito i criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate o servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o, comunque, collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche;
- Che, ai sensi dell’art. 4 comma terzo D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 109 e s.m.i., ai fini della determinazione del valore dell’I.S.E.E., la dichiarazione sostitutiva unica va presentata ai Comuni o ai

Centri di Assistenza Fiscale previsti dal D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241 e s.m.i., o direttamente all'Amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede INPS competente per territorio;

- Che il Decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 stabilisce che dal 1° gennaio 2021 i bonus per disagio economico saranno riconosciuti automaticamente ai cittadini/nuclei familiari che ne hanno diritto, senza che questi debbano presentare domanda. Non verrà invece erogato automaticamente il bonus per disagio fisico;
- Che i Comuni, al fine di fornire ai cittadini l'assistenza necessaria per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva unica, ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.P.C.M. 18 maggio 2001 e dell'art. 18 comma 4 del D.M. 21 dicembre 2000 n. 452 e successive modifiche ed integrazioni, possono stabilire le collaborazioni necessarie, anche mediante apposite convenzioni, con i Centri di assistenza fiscale;
- Che l'INPS ha stipulato una convenzione con i Centri di Assistenza Fiscale per affidare a questi ultimi la raccolta e l'invio delle dichiarazioni sostitutive e il rilascio all'utente dell'attestazione riportante il contenuto della dichiarazione e il calcolo dell'ISE (Indicatore della Situazione Economica) e dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) a fronte di un compenso di anno in anno determinato dall'Istituto;
- Che il "Decreto Lavoro", decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito in Legge n. 85/2023, relativo alla assistenza fiscale alla compilazione e presentazione di DSU/ISEE successive alla prima e prive di variazione del nucleo familiare prevede un costo massimo per il cittadino di 25,00 euro;
- Che, in base all'art. 11 del D.M. 31 maggio 1999 n. 164, per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale il CAF può avvalersi di società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito i CAF;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

ART.1 - OGGETTO

Il Comune di Massa di Somma, ai sensi degli artt. 1 e 3 comma 2 del decreto legislativo 109/98, modificato dal decreto legislativo 130/2000, affida in via non esclusiva al Caf firmatario della presente Convenzione, l'attività di assistenza ai cittadini che intendono richiedere al Comune di Massa di Somma le prestazioni sociali previste dall'art. 66 della legge 448/98 mediante la raccolta di informazioni di cui all'art. 4 del su citato d. lgs. 109/98 e s.m.i. e della gestione delle pratiche "Bonus per disagio fisico".

ART. 2 - IMPEGNO DEL CAF PER TUTTE LE ATTIVITA' DELEGATE

Il Caf deve mettere a disposizione dei cittadini gli sportelli operanti sul territorio del Comune di Massa di Somma per l'attività di consulenza, raccolta e scambio di informazioni e documentazione con gli utenti, al fine di prestare l'assistenza prevista sulle dichiarazioni di cui all'art. 4 comma 1 del decreto legislativo 109/98, rese ai titolari delle prestazioni a carico del Comune di Massa di Somma.

Il Caf, inoltre, per tutte le mansioni conferitegli con la presente convenzione, si impegna ad effettuare i seguenti servizi:

A. sportello informativo sull'ISE e assistenza per il rilascio dell'attestazione ISEE;

B. assistenza nella compilazione e raccolta delle richieste di assegni di maternità;

In particolare il CAF effettuerà:

in relazione al punto A:

- L'accoglienza dei cittadini e l'informazione relativamente all'ISE e alla compilazione della dichiarazione sostitutiva unica;

- Se richiesto dal cittadino in applicazione della convenzione, assistenza alla compilazione ed invio all'INPS per via telematica, consegna al cittadino dell'attestazione INPS relativa al calcolo e all'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare.

in relazione al punto B:

- L'accoglienza dei richiedenti l'assegno di maternità fornendo loro tutte le informazioni necessarie;
- La compilazione e la stampa del modello di richiesta dell'assegno di maternità;
- La verifica dell'attestazione INPS relativa al calcolo dell'indicatore della situazione economica o ove questa non fosse in possesso del richiedente, la compilazione e la trasmissione della dichiarazione sostitutiva unica all'INPS rilasciando al soggetto l'attestazione INPS relativa all'ISE e ISEE;
- La consegna al Comune dell'elenco dei richiedenti gli assegni di maternità per l'autorizzazione alla concessione degli stessi;
- La trasmissione telematica all'INPS, sulla base delle specifiche tecniche fornite dallo stesso Istituto, delle domande alle quali il Comune ha concesso l'assegno;
- L'eventuale archiviazione dei dati, in forma cartacea ed informatica, a disposizione del Comune, per 36 mesi.

Il CAF per l'espletamento di questo servizio si avvarrà di proprio personale allo scopo adeguatamente formato.

Il CAF garantisce l'accesso da parte del Comune ai propri archivi per l'espletamento del servizio oggetto della presente convenzione e per le verifiche del caso.

Il CAF si impegna altresì ad effettuare i seguenti servizi:

- assistenza al soggetto dichiarante durante la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica ai fini del calcolo dell'ISE e dell'ISEE, così come previsto dal decreto legislativo 109/1998 e successive modificazioni e integrazioni;
- nel caso in cui il cittadino sia già in possesso della certificazione ISEE in corso di validità e che non sia necessaria la modifica rispetto ai dati inseriti, il CAF non dovrà elaborare una nuova dichiarazione;
- trasmissione telematica della dichiarazione sostitutiva unica al sistema informativo dell'INPS;
- rilascio all'utente di copia dell'attestazione della certificazione relativa alla situazione economica dichiarata, contenente il calcolo dell'ISE e dell'ISEE.

In merito alla concessione del Bonus per disagio fisico il CAF si impegna ad effettuare i seguenti servizi:

- Assistere il cittadino nella compilazione, e relativa sottoscrizione, del modulo di richiesta per l'accesso alla compensazione;
- verificare la correttezza del codice fiscale del dichiarante tramite il sistema predisposto dall'Agenzia delle Entrate per le dichiarazioni trasmesse in modalità off line;
- rilasciare all'utente copia della ricevuta, debitamente sottoscritta, attestante l'avvenuta presentazione della domanda;
- eseguire la compilazione della specifica istanza mirante a richiedere al Comune di Massa di Somma la concessione del Bonus per disagio fisico.
- Controllare la leggibilità, completezza e correttezza formale dei dati riportati nell'istanza, nonché acquisire la fotocopia del documento d'identità del richiedente la prestazione sociale agevolata, quale supporto indispensabile dell'autocertificazione.
- Acquisire agli atti, sia in formato cartaceo sia in supporto magnetico, la dichiarazione sostitutiva unica completa dell'attestazione protocollata nonché della su indicata istanza, con indicazione della data di rilascio.

Il Caf è obbligato, in ogni caso, a:

- Consegnare al Comune, l'elenco dei richiedenti, con allegato copia dell'ISEE, degli assegni di maternità per l'autorizzazione alla concessione degli stessi;

- Trasmettere telematicamente all'INPS, sulla base delle specifiche tecniche fornite dallo stesso Istituto, le domande alle quali il Comune ha concesso l'assegno;
- Trasmettere alla piattaforma SGATE (sistema di gestione delle agevolazioni Tariffa Sociale) il Bonus per disagio fisico;
- Impegnarsi ad accettare tutte le istanze dei cittadini richiedenti il contributo, purché presentate nei termini di legge e cioè entro sei mesi dalla nascita del bambino.
- Rappresentare ai cittadini che possono essere eseguiti da parte del Comune, una volta venuto in possesso dei dati relativi alle prestazioni richieste, controlli volti ad accertare la veridicità di quanto dichiarato, richiamando, altresì, l'attenzione sulle responsabilità civili e penali nelle quali si incorrere in caso di dichiarazioni mendaci;
- Esporre copia della presente convenzione nelle proprie sedi destinate allo svolgimento dell'attività da essa prevista.
- I dati acquisiti per l'istanza relativa al disagio economico sono conservati dal CAF, in formato cartaceo o elettronico, per 3 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche.
- I dati acquisiti per l'istanza relativa al disagio fisico sono conservati dal CAF, in formato cartaceo o elettronico, per 10 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche. In alternativa il CAF consegnerà tutta la documentazione cartacea al Comune.
- Nel momento in cui acquisisce la dichiarazione il CAF informerà gli interessati che la dichiarazione e i dati documentali sono da esso acquisiti e trasmessi a SGATE per il raggiungimento delle finalità previste dalla legge e dalla presente convenzione.
- Il CAF dovrà mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, documento o informazione di cui venga a conoscenza in adempimento dell'attività convenzionata.
- Il CAF è responsabile del trattamento dei dati personali, che sono conferiti dal richiedente, della perfetta tenuta e custodia della documentazione ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

ART. 3 - OBBLIGHI DEL COMUNE

Il Comune si impegna a:

1. Curare una diffusa informazione delle sedi operative del Caf presso le quali si svolgono le attività di cui alla presente convenzione mediante gli strumenti istituzionali di comunicazione (avvisi pubblici, sito Internet, Ufficio Protocollo);
2. Effettuare i controlli sulle istanze consegnate dai CAF e provvedere a rilasciare, se necessaria, l'autorizzazione al CAF per la trasmissione telematica all'INPS dei richiedenti l'assegno di maternità;

ART. 4 - DATI ORGANIZZATIVI ED IDENTIFICATIVI DEL CAF

Il Caf deve fornire al Comune all'atto della stipula del presente accordo e successivamente, in caso di intervenute modificazioni:

- Indicazione del Responsabile di zona che funge da referente per i rapporti con il Comune.
- l'elenco delle proprie sedi di cui all'art. 2 presenti sul territorio comunale, con le relative ubicazioni, nonché i giorni e gli orari di apertura al pubblico. Tali dati saranno resi noti alla cittadinanza a cura del Comune.

ART. 5 - COMPENSI

Per l'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione non sono previsti compensi da parte del Comune di Massa di Somma. La convenzione è, pertanto, da intendersi a titolo gratuito.

Il CAF non potrà, in alcun caso, richiedere al cittadino compensi o prestazioni di qualsiasi natura per l'attività svolta in forza della convenzione, pena la risoluzione immediata della presente Convenzione, **ad eccezione** di quanto previsto dal "Decreto Lavoro", decreto-legge 4

maggio 2023, n. 48, convertito in Legge n. 85/2023, relativo alla assistenza fiscale alla compilazione e presentazione di DSU/ISEE successive alla prima e prive di variazione del nucleo familiare che avrà un costo massimo per il cittadino di 25,00 euro.

ART.6 - DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione, a decorrere dal momento della sottoscrizione, sussistendone le condizioni normative, ha durata di anni 3 salvo formale disdetta di una delle parti, da comunicarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento tre mesi prima dalla cessazione del rapporto.

La stessa, comunque, potrà essere rinnovata di ulteriori 3 anni previo accordo fra le parti.

ART. 7 - VERIFICHE DELLE ATTIVITA'

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli sulle attività svolte dal Caf nell'ambito della presente convenzione mediante propri funzionari preventivamente designati. In caso di accertate inadempienze, irregolarità o gravi errori da parte del CAF, il Comune ha facoltà di revocare l'affidamento del servizio senza preavviso.

ART.8 - RESPONSABILITÀ DATI

La responsabilità dei dati trasmessi all'INPS è ad esclusivo carico del CAF.

In particolare il CAF si assume ogni responsabilità circa la correttezza delle procedure adottate, dei criteri di calcolo utilizzati e delle risultanze contenute nella certificazione attestante la situazione economica dichiarata, sollevando il Comune ed i dipendenti comunali da ogni responsabilità per danno verso terzi nel caso di errori e/o omissioni.

ART. 9 - RESPONSABILITA' E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DELL'UTENTE

Il CAF dovrà garantire la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, documento o informazione di cui venga a conoscenza in adempimento dell'attività affidatagli con la presente convenzione ed è responsabile del trattamento dei dati personali, che sono conferiti dal richiedente, della perfetta tenuta e custodia della documentazione, ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

ART. 10 - COPERTURA ASSICURATIVA

Il CAF stipula apposita polizza assicurativa al fine di garantire adeguata copertura per gli eventuali danni, di cui si fa carico, provocati da errori materiali e inadempienze commessi dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto di questa convenzione.

Il CAF dichiara di manlevare il Comune di Massa di Somma rispetto a qualsiasi danno provocato da errori materiali o inadempienze commessi da propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto della convenzione.

Letta, approvata e sottoscritta, Massa di Somma,

per il Comune

per il CAF

Il Responsabile del III Settore

Il Legale Rappresentante